

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Ser. XII

Albo
22 APR. 2010

Il Resp. del servizio
L'Istruttore Amministrativo
(M. Scibano)

Claudia Cottelli



CITTA' DI RAGUSA
SETTORE XII

"Servizi Sociali ed Assistenza"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale

data 19.04.2010

N. 712

Settore XII N. 43

Data 01-04.2010

Oggetto: Adesione alla proposta progettuale denominata: "mobilità garantita gratuitamente", presentata dalla società M.G.G. Italia srl di Milano. Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BILANCIO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	CAPITOLO	IMPEGNO

IL RAGIONIERE

L'anno duemiladieci il giorno uno del mese di aprile, nell'ufficio del Settore XII, il Dirigente Dr. Alessandro Licitra, ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con sempre maggiore frequenza vengono richiesti all'ufficio di servizio sociale servizi di trasporto per le persone disabili e/o non autosufficienti e che non sempre si è in grado di fornire con le risorse attualmente a disposizione anche per carenze di idonei automezzi;
- al fine di favorire il soddisfacimento della crescente domanda da parte delle persone disabili e non autosufficienti si intende potenziare il partenariato con gli enti di terzo settore (associazioni di volontariato, organismi della cooperazione) che a vario titolo, sono impegnati nella realizzazione di interventi e servizi in favore dei soggetti disabili;
- il ricorso all'acquisto di mezzi attrezzati risulterebbe eccessivamente oneroso per l'Amministrazione e che a tal fine possono essere adottate forme di collaborazione e sponsorizzazione in grado di consentire il reperimento di mezzi e risorse senza oneri a carico del Comune;

Vista la proposta presentata dalla società M.G.G. Italia s.r.l. di Milano, assunta al protocollo dell'Ente in data 10.02.10 con n. 12532 con la quale la MGG propone al Comune di Ragusa di aderire al progetto denominato "mobilità garantita gratuitamente" avente ad oggetto la concessione in comodato d'uso gratuito di automezzi per la mobilità di persone disabili;

Preso atto che:

- la società MGG Italia è disposta a concedere al Comune di Ragusa, in comodato d'uso gratuito, un automezzo debitamente attrezzato per il trasporto gratuito delle persone disabili favorendo loro la mobilità cittadina;
- la stessa provvederà a ricercare sponsorizzazioni di aziende private, anche su invito del Comune di Ragusa, per la copertura degli spazi pubblicitari in misura pari al 60% della superficie dell'automezzo;
- il progetto ha lo scopo di stimolare l'attività sociale degli imprenditori locali al fine di offrire un valido supporto ai servizi socio assistenziali;

Considerato che la proposta avanzata dalla MGG Italia è stata valutata positivamente sia per la proficua esperienza maturata nel settore sia per la serietà dimostrata dall'azienda durante il precedente rapporto di collaborazione con il Comune di Ragusa, avviato su proposta della Giunta Municipale con deliberazione n. 734 del 16.10.2003 e formalizzato con la sottoscrizione del contratto di comodato in data 25.03.2004;

Dato atto che l'impiego dell'automezzo ricevuto in comodato d'uso gratuito potrà essere gestito in partenariato con soggetti onlus senza scopo di lucro;

Ritenuto dunque di procedere alla stipula del contratto per la concessione in comodato d'uso gratuito di un automezzo attrezzato per il trasporto di persone disabili e non autosufficienti e che a tal fine si precisa che:

- la finalità del contratto che si intende stipulare è quella di garantire alla persone disabili e/o non autosufficienti un servizio di trasporto gratuito senza alcun onere a carico del Comune;
- il contratto, da sottoscrivere in forma pubblica amministrativa ha per oggetto la consegna, in comodato d'uso gratuito, da parte della MGG Italia s.r.l. al Comune di Ragusa di un automezzo idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di persone disabili, anziani o comunque non autosufficienti, per la durata di anni 4 eventualmente

rinnovabili per ulteriori quattro anni;

- le clausole negoziali essenziali sono riportate nella bozza che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante;
- che la consegna dell'autoveicolo rimane subordinata al soddisfacimento della seguente condizione sospensiva: la locazione da parte delle aziende private a pubblicizzare la propria attività entro nove mesi dalla sottoscrizione del contratto, degli spazi pubblicitari in misura almeno pari al 60% della superficie dell'autoveicolo destinabile a tal fine;

Vista la Legge 08/11/2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 4 novembre 2002 "Linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione Sicilia";

Visto il Piano di Zona socio-sanitario del Distretto 44 - 2008/2009 (Integrazione e riprogrammazione del P.d.Z. per il riequilibrio al 31.12.09), approvato dai Comuni del Distretto;

Visto l'art. 192 del T.U.E.L.;

Visto il D. Lgs. 163/06;

Visto lo schema di contratto di comodato allegato alla presente determinazione dirigenziale;

Ritenuto di procedere alla sua approvazione;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei dirigenti indicate nell'art. 53 del vigente regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei servizi al quale si rinvia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. di aderire alla proposta progettuale denominata "mobilità garantita gratuitamente" presentata dalla MGG Italia s.r.l. di Milano avente ad oggetto la consegna, in comodato d'uso gratuito, da parte della MGG Italia s.r.l. al Comune di Ragusa di un automezzo idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di persone disabili, anziani o comunque non autosufficienti, per la durata di anni 4 eventualmente rinnovabili per ulteriori quattro anni;
2. di approvare lo schema di contratto di comodato allegato alla presente determinazione dirigenziale;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Allegati parte integrante: schema di contratto di comodato; schema di contratto per la MGG

IL DIRIGENTE DEL SETTORE XII

Da trasmettersi d'ufficio al Sindaco, al Segretario Generale ed al Settore Ragioneria

IL DIRIGENTE DEL XII SETTORE

Visto
Il Dirigente del I Settore
Ragusa, li
Per presa visione:
Il Direttore Generale
Ragusa, li
Il Segretario Generale
Il Sindaco

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 –
4 comma – del TUEL

Ragusa, _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 23 APR. 2010

IL MESSO COMUNALE

Salonia

IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 23 APR. 2010 al 29 APR. 2010

Ragusa 30 APR. 2010

IL MESSO COMUNALE



Parte integrante e sostanziale
della deliberazione dirigenziale
N. 712 del 19.04.2010

MOBILITÀ GARANTITA GRATUITAMENTE

Isgrò Antonino - Coordinatore Sicilia e
Calabria

ful xu

CITTA' DI RAGUSA

10 FEB 2010

PROT. N° 12532

CAT 2 CLAS 2 FASC

Ill.mo Dott. Alessandro Licitra

Dirigente settore XII-servizi sociali

Città di Ragusa

Comune di Ragusa

Olivarella li.04 / 02/ 2010

Oggetto: Mobilità Garantita Gratuitamente.

- Con riferimento ai colloqui intercorsi, le invio la documentazione inerente al progetto MGG Italia .vi **proponiamo** di valutare la vostra partecipazione al Progetto Mobilità Garantita Gratuitamente, e di seguito la procedura di rito,

- La Pubblica Amministrazione, provvederà alla Delibera di Giunta per avvalersi dei servizi di MGG ITALIA, ed alla sottoscrizione del Contratto di Comodato per la messa a disposizione di uno o più automezzi, che verranno consegnati, uno alla volta, attrezzati per il trasporto di persone in stato di difficoltà, in funzione delle adesioni da parte degli operatori presenti nel territorio.

PROCEDURA:

1 Delibera di Giunta

2° - Sottoscrizione del Contratto di Comodato <<vedi allegato>>

3°- Convocazione della Conferenza Stampa, per la presentazione del Progetto e la sensibilizzazione degli operatori delle Categorie interessate,

4°- Stesura dell'elenco di tutti gli operatori presenti sul territorio da trasmettere a MGG ITALIA

5°- invio lettera di sondaggio a tutte le attività produttive del comune di Ragusa

6°- eventualmente Il Comune, sul proprio sito internet presenterà il Progetto MGG informando la cittadinanza.

MGG ITALIA inizierà la raccolta delle adesioni degli inserzionisti e terrà informata l'Amministrazione Comunale dello stato di avanzamento lavori.

Al raggiungimento della copertura minima prevista dal contratto, MGG ITALIA provvederà all'acquisizione dell'automezzo, al relativo allestimento, all'applicazione dei loghi, degli sponsor, ed informerà l'Amministrazione Comunale dei tempi di consegna.


Per la Consegna ufficiale del automezzo, il Comune organizzerà una Cerimonia, invitando la stampa locale e gli sponsor che hanno aderito al Progetto, ai quali la Pubblica Amministrazione consegnerà un attestato di riconoscimento.

Per informazioni più dettagliate sul Progetto Mobilità Garantita Gratuitamente, è disponibile il ns sito: www.mggitalia.com.


Per ulteriore comunicazione si prega di telefonare al 090 930505

Restiamo in attesa di Vostre gradite comunicazioni, mentre porgiamo i nostri più cari saluti

Il Procuratore MGG Italia
Antonino Isgrò



Mgg Italia Srl - Via Guido Rossa, 8/10 - Cornate d'Adda (Mi) tel. 039 61061.
Ufficio di Olivarella - San Filippo del Mela (Me) - P.za Boris Giuliano 9 tel. 090 930505.
Web: www.mggitalia.com mail: isgroantonino@alice.it



Allegato C

CONTRATTO DI COMODATO

di n° 1 AUTOVEICOLO appositamente attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ in _____ a seguito di Delibera o Determina di Giunta n° _____ del _____, ed a seguito del "Contratto per la Mobilità Garantita Gratuitamente" del _____, con la presente scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge

TRA

- Il COMUNE di _____, codice fiscale e P.I.V.A. _____, in persona del Suo _____ Sig./ra _____ nato/a a _____, il _____, di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente "Ente Beneficiario";

E

- La Società MGG ITALIA SpA, con sede legale ed amministrativa in Cornate d'Adda (MI), Via Guido Rossa n. 8/10, Cod. Fis. e P. I.V.A. 12904490153, in nome e per conto della quale interviene in quest'atto il Procuratore Sig. ISGRO' ANTONINO, nato a Santa Lucia del Mela (ME), il 28/06/1947, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "MGG";

Premesso che

- La sottoscrizione del "Contratto per la Mobilità Garantita Gratuitamente" è presupposto necessario per la validità del presente contratto di comodato;

Tutto ciò premesso, fra le parti si stipula quanto segue:

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto di comodato;

Art. 2 - OGGETTO

MGG dà in comodato gratuito all'Ente Beneficiario, che accetta e s'impegna ad utilizzarlo con la dovuta diligenza, n.° 1 (uno) autoveicolo nuovo di marca _____ mod. _____, idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di n.° _____ passeggeri (autista escluso) ed attrezzato, con elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di n.° _____ sedia a rotelle.

Art. 3 – DESTINAZIONE DELL'AUTOVEICOLO

L'autoveicolo s'intende concesso in comodato esclusivamente per il trasporto di persone svantaggiate, ed attività connesse.

Art. 4 - PERSONE SVANTAGGIATE

Per persone svantaggiate s'intendono gli anziani, i disabili e comunque coloro che risultano svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari.

Art. 5 - TITOLARITÀ GIURIDICA

L'Ente Beneficiario non potrà avanzare alcuna pretesa sull'autoveicolo descritto al precedente art. 2 e i creditori dello stesso non potranno esperire alcun'azione esecutiva sull'autoveicolo per soddisfare i loro diritti di credito.

Art. 6 - CONSEGNA DELL'AUTOVEICOLO

La consegna dell'autoveicolo avverrà presso la sede dell'Ente Beneficiario a cura di MGG.

Art. 7 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di 4 (quattro) anni. Nel caso in cui lo ritenga opportuno, l'Ente Beneficiario potrà manifestare la propria disponibilità al rinnovo per ulteriori 4 (quattro) anni, dandone comunicazione alla Comodante almeno 9 mesi prima della scadenza del contratto ed assumendo formale atto deliberativo.

Nel caso in cui, prima della scadenza del termine convenuto, si verifichi che l'Ente Beneficiario non sia più nelle condizioni di perseguire gli scopi sociali istituzionali, MGG potrà esigere l'immediata restituzione dell'autoveicolo. In tale ipotesi resta inteso che, in caso di restituzione dell'autoveicolo, è escluso qualsivoglia diritto di rivalsa o indennizzo a favore dell'Ente Beneficiario.

l'Ente Beneficiario comunque s'impegna a segnalare una struttura che abbia le caratteristiche e le capacità di proseguire il servizio.

Art. 8 - RECESSO DAL CONTRATTO

MGG potrà recedere dal contratto, previo preavviso di 30 giorni da comunicare all'Ente Beneficiario mediante raccomandata A/R., qualora quest'ultimo utilizzi l'autoveicolo per un uso diverso da quello pattuito (Art. 3).

Art. 9 - RESTITUZIONE DELL'AUTOVEICOLO

L'autoveicolo comodato sarà restituito nello stato in cui viene consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso. La restituzione da parte dell'Ente Beneficiario dovrà avvenire presso la sede dell'Ente Beneficiario entro 30 giorni dalla data di preavviso.

Art. 10 - CLAUSOLA PENALE

Nel caso in cui il Comodatario ritardi la restituzione dell'autoveicolo comodato, sarà dovuta a MGG una penale che le parti convengono fin d'ora pari ad euro 100,00.- per ogni giorno di ritardo.

Art. 11 - DIRITTI E OBBLIGHI DELLA COMODANTE

11.1 - MGG provvederà al pagamento della tassa di possesso annuale, degli eventuali oneri e tasse connesse alla circolazione dello stesso, del premio annuale delle assicurazioni obbligatorie per legge, dei tagliandi previsti dalla casa di produzione. MGG si impegna, all'atto della consegna dell'autoveicolo ed ad ogni successiva scadenza, a fornire all'Ente Beneficiario il tagliando dell'assicurazione da esporre sul parabrezza del mezzo.

11.2 - MGG si impegna nei confronti dell'Ente Beneficiario a sostituire l'autoveicolo nel caso in cui quest'ultimo perisca per causa ad esso non imputabile. Ai fini del presente contratto e a solo titolo esemplificativo si intende perimento dell'autoveicolo il furto, la completa distruzione, ovvero il danneggiamento che ne impedisca qualsiasi riparazione.

11.3 - MGG si impegna nei confronti dell'Ente Beneficiario a riparare l'autoveicolo nel caso in cui quest'ultimo risulti non più idoneo all'uso a cui lo stesso è destinato, sempre che l'evento del danneggiamento sia contemplato tra i rischi coperti dalle polizze assicurative stipulate ovvero non sia imputabile al produttore dell'autoveicolo. Ai fini del presente contratto si intende danneggiamento dell'autoveicolo qualunque evento che comporta la riduzione delle funzionalità dello stesso ovvero l'impossibilità dell'utilizzo e i cui effetti dannosi sono eliminabili grazie a riparazione. Nel caso il fermo dell'autoveicolo si protragga oltre il quindicesimo giorno dalla notifica, MGG si impegna a consegnare all'Ente Beneficiario un autoveicolo sostitutivo idoneo.

11.4 - MGG si impegna a non apporre sull'autoveicolo messaggi pubblicitari che per la loro natura possano risultare in contrasto con le finalità dell'Ente Beneficiario e l'interesse degli utenti, che si possono così qualificare: messaggi contrari all'ordine pubblico, al buon costume, con contenuto politico e

qualsiasi altro messaggio che possa ledere la dignità del cittadino o dell'Ente Beneficiario. Rimane diritto esclusivo di MGG apporre, sostituire, eliminare dalle superfici dell'autoveicolo i messaggi pubblicitari.

Art. 12 - DIRITTI E OBBLIGHI DEL COMODATARIO

12.1 - L'Ente Beneficiario, a cui viene concesso in uso l'autoveicolo, si obbliga ad utilizzarlo sempre nel rispetto della destinazione disposta dall'art. 3 del presente contratto.

12.2 - E' fatto divieto all'Ente Beneficiario di concedere l'autoveicolo in noleggio, concessione o prestito a terzi di qualunque natura, salvo Associazioni di Volontariato o Aziende convenzionate con l'Ente Beneficiario, e comunque aventi lo scopo di prestare assistenza alle persone svantaggiate, identificate al precedente art. 5, a meno che non venga rilasciata esplicita autorizzazione per iscritto da MGG. In ogni caso, l'Ente Beneficiario si impegna a segnalare tempestivamente e per iscritto a MGG i dati relativi al soggetto al quale verrà concesso l'impiego dell'autoveicolo (denominazione, indirizzo, recapito telefonico, responsabile, ecc.).

12.3 - L'Ente Beneficiario si obbliga ad utilizzare l'autoveicolo e conservarlo con la diligenza del buon padre di famiglia. L'Ente Beneficiario si impegna a mantenere in ordine l'autoveicolo, rispettando le norme di manutenzione consigliate dal produttore.

12.4 - Sono a carico dell'Ente Beneficiario i costi derivanti dall'utilizzo dell'autoveicolo, quali i costi relativi all'autista, al carburante e olio, alla ordinaria manutenzione delle parti meccaniche ed elettriche dell'elevatore.

12.5 - L'Ente Beneficiario si obbliga, nell'utilizzo dell'autoveicolo, ad impiegare esclusivamente personale che possieda tutte le autorizzazioni e patenti necessarie alla guida del particolare tipo di autoveicolo. Il conducente deve avere 21 anni compiuti e la patente da almeno 1 anno. Al conducente dell'autoveicolo è fatto espresso divieto di chiedere, a qualsiasi titolo, compensi ai passeggeri dell'autoveicolo. Ai passeggeri ed al conducente, è fatto espresso divieto di:

- gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento;
- pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Sono a carico dell'Ente Beneficiario le spese relative al personale addetto alla guida dell'autoveicolo, o al personale impiegato in qualsiasi attività relativa al suo utilizzo.

12.6 - L'Ente Beneficiario risponderà in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni oltre alle spese. E' fatto obbligo al comodatario di trasmettere a MGG copia della quietanza di pagamento delle eventuali sanzioni entro 15 giorni dal pagamento della stessa. Qualora la società proprietaria del veicolo o altra società (es. MGG) dovessero sostenere il pagamento delle contravvenzioni comminate, l'Ente Beneficiario dovrà immediatamente rimborsare, a prima richiesta, l'importo di dette contravvenzioni oltre alle spese sostenute, anche per la presentazione di eventuali ricorsi all'autorità competente.

12.7 - E' incombenza dell'Ente Beneficiario richiedere, alle autorità competenti, l'eventuale rilascio dell'autorizzazione per il transito nelle "zone a traffico limitato" ed il parcheggio nelle "zone a sosta limitata", simboleggiata dallo specifico "contrassegno invalidi" da applicare sull'automezzo.

12.8 - In caso di sinistro, l'Ente Beneficiario si obbliga ad informarne immediatamente, oltre che la Compagnia Assicurativa, anche la MGG. L'Ente beneficiario sarà comunque responsabile della perdita, distruzione o sottrazione del veicolo o di parti dello stesso, nonché degli eventi dannosi per i quali non abbia inoltrato regolare denuncia alla Compagnia d'Assicurazioni entro il termine massimo concesso o per i quali per sua colpa non verrà liquidato l'indennizzo, e sarà obbligato pertanto a ripristinare il veicolo nella sua condizione originaria, a rimpiazzarne le parti con pezzi originali o a pagarne il valore.

12.9 - E' fatto divieto all'Ente Beneficiario di rimuovere o manomettere i messaggi pubblicitari installati, né tanto meno di apporne di diversi. L'Ente Beneficiario è altresì obbligato ad informare MGG di qualsivoglia irregolarità ovvero difformità che insorga nello spazio promozionale durante l'uso dell'autoveicolo tale da ridurre in qualche modo la "visibilità" e la capacità di diffondere il messaggio promozionale ai potenziali consumatori.

Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il mancato adempimento di uno degli obblighi di cui al presente contratto ed, in particolare, degli obblighi imposti dai precedenti artt. 10 e 11, costituiscono giusta causa di risoluzione del contratto.

Art. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto è risolto di diritto, senza necessità di pronunzia giudiziale, quando MGG sia sottoposta a procedura di fallimento, di concordato, di amministrazione controllata o di scioglimento.

Art. 15 - MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida e vincolante, ove non risulti da atto scritto firmato da ciascuna delle Parti.

Art. 16 - COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata A/R all'indirizzo sopra indicato delle Parti.

Art. 17 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie riguardanti l'interpretazione, esecuzione, validità o applicazione di questo contratto saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 18 - DISCIPLINA DEL PRESENTE ACCORDO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si applicano gli articoli 1803 e seguenti del codice civile.

Art. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Letto confermato e sottoscritto a _____, il _____

L'ENTE BENEFICIARIO

MGG ITALIA SpA

(Timbro e firma)


A norma degli artt. 1341 e 1342 codice civile, le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli 3, 7, 8, 12 e 17;

L'ENTE BENEFICIARIO

MGG ITALIA SPA

(Timbro e firma)

"CONTRATTO"



PER LA

MOBILITA' GARANTITA GRATUITAMENTE

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ in

tra

il **COMUNE** di _____,

codice fiscale e P.I.V.A. _____,

in persona del Suo _____

Sig./ra _____

nato/a a _____, il _____,

per brevità **"Ente Beneficiario"**

e

la Società **MGG ITALIA SpA**, con sede legale ed amministrativa in Cornate d'Adda (MI), Via Guido Rossa n. 8/10, Cod. Fis. e P. I.V.A. 12904490153, in nome e per conto della quale interviene il Procuratore Sig. ISGRO' ANTONINO, nato a Santa Lucia del Mela (ME), il 28/06/1947,
per brevità **"MGG"**;

Premesso

- che l'Ente Beneficiario promuove ogni forma di autonomia e di integrazione delle persone diversamente abili ed economicamente svantaggiate;
- che MGG è società promotrice del "Progetto di Mobilità Garantita Gratuitamente", di seguito indicato come "Progetto", il quale ha ad oggetto la concessione in comodato gratuito di autoveicoli attrezzati per la mobilità di persone con limitate abilità motorie, a Comuni, Associazioni o Enti preposti;

- che il “Progetto” ha lo scopo di stimolare l’attività sociale degli imprenditori locali al fine di offrire un valido supporto ai servizi socio assistenziali territoriali;
- che il “Progetto” realizza un beneficio economico per la società promotrice, per le persone economicamente svantaggiate e per le imprese che intendono pubblicizzare la propria attività;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti sopra descritte si conviene e stipula quanto segue:

1) PREMESSE

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non espressamente richiamati.

2) OGGETTO E FINALITA’ DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha come oggetto la consegna in comodato d’uso gratuito, all’Ente Beneficiario, di un autoveicolo attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate, acquisito grazie alle risorse finanziarie derivanti dalla locazione, ad aziende ed esercizi commerciali principalmente residenti sul territorio, degli spazi pubblicitari che verranno ricavati sulla superficie esterna dell’autoveicolo stesso.

3) MODALITA’ DEL PROGETTO

Il “Progetto” di Mobilità Gratuita Garantita si realizza attraverso delle fasi che precedono e che seguono la sottoscrizione del presente Contratto, che per semplicità vengono qui di seguito schematicamente riportate:

Fasi antecedenti il Contratto:

- a) Proposta del “Progetto” di Mobilità Gratuita Garantita (*Allegato A*);
- b) Adozione, da parte dell’Ente Beneficiario, di apposito provvedimento amministrativo (Delibera o Determina), atto a manifestare la propria totale adesione al “Progetto”

(Allegato B).

Fasi successive al Contratto:

- a) Comunicazione ad MGG dell'elenco di tutti i soggetti potenzialmente interessati a partecipare al "Progetto", ai quali verrà proposta la locazione degli spazi pubblicitari, dietro l'invio da parte dell'Ente Beneficiario di un'apposita lettera di presentazione;
- b) Convocazione, presso la sede dell'Ente Beneficiario, di una conferenza stampa per la presentazione del "Progetto" e la sensibilizzazione dei soggetti interessati (aziende, esercizi commerciali, ecc.)
- c) Comunicazione all'Ente Beneficiario dell'avveramento della condizione posta al punto 4) del presente Contratto;
- d) Sottoscrizione del contratto di comodato dell'autoveicolo (*Allegato C*), durante la cerimonia ufficiale di consegna dello stesso, che dovrà avvenire alla presenza della stampa locale e dei soggetti che hanno aderito al "Progetto", ai quali l'Ente Beneficiario consegnerà un attestato di riconoscimento.

4) TERMINI E CONDIZIONI DI REALIZZO DEL "PROGETTO"

La consegna dell'autoveicolo rimane subordinata al soddisfacimento della seguente condizione sospensiva:

la locazione da parte dei soggetti interessati a pubblicizzare la propria attività, entro 9 (nove) mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto, degli spazi pubblicitari in misura pari al 60% (sessantapercento) della superficie dell'autoveicolo destinabile a tal fine.

Entro il termine di 30 (trenta) giorni successivi alla data in cui si è avverata la condizione sospensiva di cui sopra, MGG si impegna a comunicare all'Ente beneficiario l'avveramento mediante comunicazione scritta.

Se allo spirare del termine perentorio dei nove mesi la condizione sospensiva non si è avverata, MGG dovrà comunicarlo in forma scritta, nel termine di 30 (trenta) giorni, all'Ente beneficiario e il presente contratto non avrà alcuna efficacia tra le parti.

5) AUTOVEICOLO ATTREZZATO

Al verificarsi della condizione sospensiva MGG, nei termini previsti dal punto 4) del presente contratto, consegnerà in comodato all'Ente Beneficiario:

n. 1 (uno) autoveicolo di marca _____ mod. _____, idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di n.° ____ passeggeri (autista escluso) ed attrezzato, con elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di n° ____ sedia/e a rotelle, destinato esclusivamente al trasporto di persone diversamente abili, anziane e comunque di soggetti svantaggiati in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari.

L'autoveicolo attrezzato potrà essere di proprietà di MGG o da questa detenuto in locazione finanziaria o a noleggio a lungo termine.

6) SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO E CONSEGNA DELL'AUTOVEICOLO

L'autoveicolo verrà consegnato all'Ente Beneficiario unitamente alla sottoscrizione del contratto di comodato, la quale dovrà avvenire nel termine di 90 (novanta) giorni dall'avveramento della condizione sospensiva di cui al punto 4 del presente contratto.

L'Ente Beneficiario si impegna ad organizzare una Cerimonia Ufficiale di consegna, favorendo la partecipazione, oltre che della stampa locale, anche di tutti i soggetti che hanno aderito fattivamente per la riuscita del "Progetto".

Le parti si danno atto che nessun contratto di comodato potrà essere sottoscritto fra le parti in mancanza della previa sottoscrizione del presente contratto e dell'accettazione delle obbligazioni qui contenute.

7) LOCAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI

MGG avrà facoltà, anche ricorrendo all'attività di intermediari, di locare gli spazi pubblicitari disponibili sull'autoveicolo.

I messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari all'ordine pubblico ed al buon costume, avere contenuto politico e ledere la libertà e la dignità del cittadino.

La rimozione dei messaggi pubblicitari che violano la disposizione di cui sopra dovrà essere preceduta da una regolare richiesta, tramite MGG, al soggetto che ha locato lo spazio pubblicitario, di sostituirne il contenuto nel termine di 15 giorni dal ricevimento di detta richiesta.

8) LOCAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI SUCCESSIVA ALLA CONSEGNA

E' fatto salvo il diritto di MGG di concedere in locazione gli spazi pubblicitari che successivamente alla consegna dell'automezzo risultassero essere ancora disponibili. Al fine di riempire lo spazio pubblicitario locato, l'Ente beneficiario si impegna a mettere a disposizione di MGG l'autoveicolo, purchè MGG invii, nel termine di 7 (sette) giorni prima dell'intervento, una richiesta scritta.

9) RISARCIMENTO DEI DANNI

Le parti si danno atto che la stipulazione del presente contratto ha lo scopo di impegnare le parti a compiere le attività necessarie alla concessione dell'autoveicolo di cui al punto 6) in comodato gratuito.

La mancata consegna dell'autoveicolo in comodato o la mancata presa in consegna di detto autoveicolo obbligherà la parte inadempiente al risarcimento dei danni patiti, qualora detto inadempimento avvenga in assenza di una giusta causa.

10) - COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata A/R all'indirizzo delle Parti. Resta inteso che presso i relativi indirizzi, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questo contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

11) FORO COMPETENTE

Tutte le controversie riguardanti l'interpretazione, esecuzione, validità o applicazione del presente contratto saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Letto confermato e sottoscritto a _____, il _____

L' ENTE BENEFICIARIO

MGG ITALIA SpA

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)

A norma degli artt. 1341 e 1342 codice civile, le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli 4) e 11);

L' ENTE BENEFICIARIO

MGG ITALIA SpA

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)